

Polizza sulle rese delle produzioni vegetali a seguito di avversità atmosferiche

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit

Prodotto: Polizza sulle Rese delle produzioni vegetali

Edizione: gennaio 2024

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Si tratta di una copertura assicurativa che prevede un indennizzo per eventuali danni provocati ai prodotti agricoli individuati nel Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura - PGRA - dell'anno corrente e causati da avversità atmosferiche catastrofali, di frequenza ed accessorie. Per questo tipo di copertura assicurativa assistita da contribuzione pubblica è prevista, a scelta dell'assicurato e a suo carico, anche una copertura integrativa per la parte di rischio non compresa nella polizza agevolata.



Che cosa è assicurato?

- ✓ La mancata o diminuita resa quantitativa, e qualitativa solo se previsto dalle rispettive condizioni di assicurazione, delle produzioni vegetali assicurabili, individuate dal Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura - PGRA - dell'anno corrente, causate dalle avversità atmosferiche di seguito indicate:
 - frequenza (grandine, vento forte, eccesso di pioggia, eccesso di neve);
 - catastrofali (gelo/brina, siccità, alluvione);
 - accessorie (colpo di sole e vento caldo, sbalzo termico, ondata di calore).
- ✓ Come indicato nelle condizioni di assicurazione, la garanzia riguarda il prodotto mercantile, immune da malattia, tara o difetto, relativo a un solo ciclo produttivo.
- ✓ Ai fini della verifica dell'operatività della garanzia assicurativa, si prenderanno in esame i dati ufficiali, ottenuti anche per interpolazione, forniti da istituti o Enti Pubblici preposti alla rilevazione di detti dati.
- ✓ Sono, inoltre, assicurati danni materiali e diretti alle strutture aziendali e impianti produttivi, come e per gli eventi specificati nelle corrispondenti Condizioni di assicurazione.



Che cosa non è assicurato?

- * Prodotti danneggiati da qualsiasi evento oggetto di copertura assicurativa ma avvenuto prima della notifica del rischio.
- * In caso di polizza agevolata i danni sottosoglia, come da rispettivo Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura - PGRA - dell'anno corrente, che sono tuttavia garantiti, se presente, dalla relativa polizza integrativa non agevolata.
- * Ogni altro danno derivante da eventi non specificatamente indicati sul contratto di assicurazione.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Sono previste esclusioni, e forme di limitazioni al calcolo dell'indennizzo quali: franchigie, scoperti e limiti di indennizzo, variabili in funzione del prodotto e/o dell'evento in garanzia e riportate nelle relative Condizioni di Assicurazione.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'Assicurazione è operante nell'ambito del territorio della Repubblica italiana, di Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

- Alla sottoscrizione del contratto, si ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.
- Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze, l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, la mancata o tardiva denuncia di sinistro, possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo, nonché la cessazione del contratto.
- L'assicurato ha inoltre l'obbligo di assicurare l'intera produzione dell'Azienda Agricola relativa al prodotto in garanzia insistente sul medesimo Comune.
- In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia entro tre giorni da quando il sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza, non raccogliendo il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio deve essere corrisposto secondo le modalità stabilite dal Consorzio di Difesa, contraente della Polizza collettiva, di cui l'assicurato è socio.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Salvo quanto diversamente disposto nelle Condizioni Speciali di Assicurazione relative alle singole colture descritte nel rispettivo Certificato di Assicurazione, la garanzia decorre:

- a partire dalle ore 12:00 del 3° (terzo) giorno successivo per le avversità Grandine e Vento forte;
- a partire dalle ore 12:00 del 6° (sesto) giorno successivo a quello di notifica per le avversità alluvione, eccesso di neve, eccesso di pioggia, sbalzo termico e colpo di sole;
- a partire dalle ore 12:00 del 12° (dodicesimo) giorno successivo a quello della notifica per le avversità brina e gelo;
- a partire dalle ore 12:00 del 30° (trentesimo) giorno successivo per le avversità Siccità, Vento caldo e ondata di calore.

Per le colture a ciclo primaverile-estivo, la garanzia cessa alla maturazione del prodotto o anche prima, se il prodotto è stato raccolto e in ogni caso non oltre le ore 12.00 del 20 novembre, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.

I termini di decorrenza e di cessazione della garanzia possono variare per singole specie assicurate.



Come posso disdire la polizza?

Considerata la durata temporanea del certificato di assicurazione non è previsto il diritto di recesso da parte dell'Assicurato e/o della Società tranne che per i casi previsti dalla legge.

La polizza consente, qualora il prodotto assicurato, non ancora giunto alla maturazione di raccolta, abbia subito danni gravissimi, di chiedere alla Società una liquidazione anticipata transattiva del danno con contestuale cessazione della copertura assicurativa.